



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 16/06/2006 n. 77

Oggetto:

Istanza di interpello - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di birra dietetica con assenza di glutine - ALFA GMBH

Testo:

Con l'istanza di interpello in esame e' stato esposto il seguente

Quesito

La "Alfa GMBH" (di seguito, in breve, la "Societa'") ha chiesto di conoscere l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di birra dietetica con assenza di glutine. Tale birra viene prodotta con i seguenti ingredienti: acqua, luppolo, sorgo, riso, grano saraceno, zucchero di canna.

Soluzione interpretativa prospettata

La Societa' non prospetta nessuna soluzione.

Parere dell'Agenzia

Al fine di inquadrare correttamente dal punto di vista tecnico/merceologico il prodotto in esame, e' stato richiesto il parere dell'Agenzia delle Dogane, la quale, con nota del, n. ha precisato che "tale prodotto non risponde alle definizioni di birra fornita dalle N.E. del Sistema Armonizzato relative alla voce 2203 ne' a quella prevista dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272, in quanto non deriva, almeno in parte, dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto d'orzo o/e frumento. La bevanda in oggetto non puo' essere neanche considerata "estratto di malto" in quanto tale prodotto e' ottenuto dalla macerazione del malto nell'acqua e dalla successiva concentrazione, piu' o meno elevata, della soluzione cosi' ottenuta (N.E.S.A. relative alla V.D. 1901), con esclusione di qualsiasi tipo di fermentazione. Si propone quindi che la suddetta "birra dietetica" venga classificata al codice NC 2206.0039, della vigente Tariffa Doganale, quale "altra bevanda fermentata", posizione non riconducibile alla Tabella A parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972".

Alla luce di tale parere, si ritiene che le cessioni di birra dietetica con assenza di glutine, non rientrando tra quelle per le quali e' prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui alla Tabella A, parti II e III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, siano da assoggettare ad aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione di viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.